ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 288

39° anno

9 novembre 1996

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 2147/96 della Commissione, dell'8 novembre 1996, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare 1

* **Regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione, dell'8 novembre 1996, che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico** 6

* **Regolamento (CE) n. 2149/96 della Commissione, dell'8 novembre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito** 14

Regolamento (CE) n. 2150/96 della Commissione, dell'8 novembre 1996, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 15

Regolamento (CE) n. 2151/96 della Commissione, dell'8 novembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 18

Regolamento (CE) n. 2152/96 della Commissione, dell'8 novembre 1996, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 20

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2147/96 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1996

relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare [1], in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 [3]; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture, è opportuno dare ai concorrenti la facoltà di indicare, per un dato lotto, due porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per il lotto A, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.
[2] GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I

LOTTO A

1. **Azione n.** (1): vedi allegato II.
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario** (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31 70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario** (9): da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** (3) (6): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.1).
8. **Quantitativo globale (t):** 494.
9. **Numero di lotti:** 1 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura** (7) (8): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.2, I.A.2.3 e I.B.3).

    Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.

    La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (10).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 16. 12. 1996 al 5. 1. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 25. 11. 1996 ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 9. 12. 1996; ore 12 (ora di Bruxelles);

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 30. 12. 1996 al 19. 1. 1997;

    c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara** (1):

    Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.

    Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** (4): restituzione applicabile il 29. 10. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 2038/96 della Commissione (GU n. L 272 del 25. 10. 1996, pag. 12).

LOTTO B

1. **Azione n.** (1): 1149/95.

2. **Programma:** 1995.

3. **Beneficiario** (2): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [tel.: (39-6) 57 971; telex: 626675 WFP I].

4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.

5. **Luogo o paese di destinazione:** Guatemala.

6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.

7. **Caratteristiche e qualità della merce** (3) (6): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.1).

8. **Quantitativo globale (t):** 56.

9. **Numero di lotti:** 1.

10. **Condizionamento e marcatura** (7) (11): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.2, I.A.2.3 e I.B.3).

    Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo.

11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.

12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.

13. **Porto d'imbarco:** —

14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —

15. **Porto di sbarco:** Santo Tomás de Castilla.

16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —

17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 16 al 29. 12. 1996.

18. **Data limite per la fornitura:** 26. 1. 1997.

19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.

20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 25. 11. 1996 ore 12 (ora di Bruxelles).

21. **In caso di seconda gara:**

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 9. 12. 1996; ore 12 (ora di Bruxelles);

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 30. 12. 1996 al 12. 1. 1997;

    c) data limite per la fornitura: 9. 2. 1997.

22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.

23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.

24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara** (1):

    Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.

    Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04.

25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** (4): restituzione applicabile il 29. 10. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 2038/96 della Commissione (GU n. L 272 del 25. 10. 1996, pag. 12).

Note

(1) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.

(2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).

(5) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.

(6) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

— certificato sanitario;

— certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.

Il certificato veterinario deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione (A2—A6)/del trattamento a temperatura ultra elevata (UHT: 110 °C/228″ o 114 °C/130″ o 120 °C/60″ o 140 °C/25″) (A1 + B), la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per aspersione, nonché la data di scadenza per il consumo.

(7) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto I. B. 3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».

(8) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (sysko locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

(9) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Scheuer Assurantie, Postbus 1315, NL-1000 BH Amsterdam.

(10) In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

(11) Disposti in contenitori di 20 piedi. La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di 15 giorni.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Lote Parti Partie Παρτίδα Lot Lot Lotto Partij Lote Erä Parti	Cantidad total (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge (in Tonnen) Συνολική ποσότητα (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale (en tonnes) Quantità totale (in tonnellate) Totale hoeveelheid (in ton) Quantidade total (em toneladas) Kokonaismäärä (tonnia) Total kvantitet (ton)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas) Osittaismäärä (tonnia) Delkvantitet (ton)	Acción nº Aktion nr. Maßnahme Nr. Δράση αριθ. Operation No Action nº Azione n. Maatregel nr. Acção nº Toimi N:o Aktion nr	País de destino Bestemmelsesland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Country of destination Pays de destination Paese di destinazione Land van bestemming País de destino Määrämaa Bestämmelseland	Lengua que se debe utilizar en la rotulación Mærkning på følgende sprog Kennzeichnung in folgender Sprache Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση Language to be used for the marking Langue à utiliser pour le marquage Lingua da utilizzare per la marcatura Taal te gebruiken voor de opschriften Língua a utilizar na rotulagem Merkinnässä käytettävä kieli Märkning på följande språk
A	494	A1: 200	1127/95	Guatemala	Español
		A2: 30	1128/95	Mali	Français
		A3: 30	1129/95	Zambie	English
		A4: 15	1130/95	Moçambique	Português
		A5: 120,5	1131/95	Madagascar	Français
		A6: 98,5	1132/95	Madagascar	Français

REGOLAMENTO (CE) N. 2148/96 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1996

che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia» delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico [1] in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3492/90 fissa i principi di gestione contabile delle scorte agricole d'intervento pubblico;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 618/90 della Commissione, del 14 marzo 1990, che stabilisce le norme sulla redazione dell'inventario annuo dei prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3077/92 [3], occorre ridefinire talune modalità di gestione delle scorte, prestando particolare attenzione alle norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico; che il regolamento (CEE) n. 618/90 deve essere abrogato;

considerando che occorre provvedere, tramite l'applicazione di opportune modalità di gestione e controllo, affinché le scorte d'intervento pubblico siano amministrate secondo principi di buona gestione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni persona, fisica o giuridica, responsabile del magazzinaggio dei prodotti agricoli d'intervento nel quadro della normativa del FEAOG-garanzia tiene una contabilità conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali.

2. Gli organismi d'intervento tengono permanentemente aggiornato un elenco dei titolari di magazzino con cui hanno stipulato un contratto nel quadro del regime di ammasso pubblico. Detto elenco contiene gli elementi tecnici che consentono la determinazione precisa di tutti i punti di magazzinaggio, le capacità, il numero dei capannoni, delle celle frigorifere e dei sili, le piante e gli schemi. Esso può essere consultato dagli agenti della Commissione e dai suoi incaricati presso la sede degli organismi d'intervento.

Articolo 2

1. I documenti relativi all'entrata, alla permanenza e all'uscita dei prodotti, che servono di base alla stesura dei conti annuali effettuata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3492/90, vengono comunicati dal titolare del magazzino all'organismo d'intervento almeno una volta al mese.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono pervenire all'organismo d'intervento anteriormente al giorno 10 del mese successivo a quello considerato e includere almeno i seguenti dati: luogo di magazzinaggio (con indicazione, se del caso, della cella o cisterna), quantitativo riportato dal mese precedente, entrata e uscita di ciascuna partita, scorte al termine del periodo considerato.

Detti documenti devono consentire un'identificazione certa dei quantitativi in giacenza in quel momento, tenuto conto in particolare degli acquisti e delle vendite già conclusi, ma rigardanti merci non ancora entrate o uscite dal magazzino.

Un modello di formulario è riportato, a titolo indicativo, nell'allegato I.

Articolo 3

1. Un resoconto annuale sullo stato delle scorte è redatto dal titolare del magazzino sulla base dei resoconti mensili di cui all'articolo 2. Le istruzioni redatte a tal fine dall'organismo d'intervento vengono comunicate a titolo informativo alla Commissione nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il resoconto annuale sullo stato delle scorte, per il quale nell'allegato II è riportato un modello indicativo, contiene un riepilogo dei quantitativi immagazzinati, suddiviso per prodotto e per luogo di magazzinaggio e recante, per ciascun prodotto, i quantitativi in giacenza, i numeri delle partite (eccettuati i cereali), l'anno di inizio del magazzinaggio (escluso l'alcole) e chiarimenti circa le eventuali anomalie riscontrate.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento garantisce l'esattezza delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 1, 2 e 3. A tal fine esso effettua per tutto il corso dell'anno una serie di controlli sui luoghi di magazzinaggio, per quanto possibile a intervalli irregolari e senza preavviso.

[1] GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 3.
[2] GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 21.
[3] GU n. L 310 del 27. 10. 1992, pag. 19.

Almeno una volta l'anno, in ciascun luogo di magazzinaggio viene effettuato un controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato III, riguardante in particolare;

a) la procedura di raccolta delle informazioni di cui agli articoli 2 e 3,

b) la conformità dei dati contabili in possesso del titolare del magazzino con quelli trasmessi all'organismo d'intervento, e

c) l'effettiva presenza in magazzino dei quantitativi menzionati nelle registrazioni contabili del titolare e costituenti la base dell'ultimo resoconto mensile, valutata a vista o, in caso di dubbio o contestazione, mediante pesatura o misurazione.

La presenza effettiva deve essere accertata attraverso un'ispezione materiale sufficientemente rappresentativa, vertente almeno sulle percentuali indicate nell'allegato III del presente regolamento, che consenta di concludere circa l'effettiva presenza nelle scorte dell'insieme dei quantitativi iscritti nella contabilità di magazzino.

2. Qualora l'ispezione riveli la presenza di anomalie, una quota supplementare dei quantitativi immagazzinati deve essere ispezionata secondo lo stesso metodo. L'ispezione si spingerà, se necessario, sino alla pesatura dell'insieme dei prodotti contenuti nella partita o nel magazzino oggetto del controllo.

Articolo 5

1. L'organismo di controllo o il suo rappresentante redige un verbale per ciascuno dei controlli effettuati, almeno una volta l'anno, secondo le disposizioni dell'articolo 4 e dell'allegato III.

2. Il verbale reca almeno le seguenti informazioni:

a) designazione del titolare del magazzino visitato, indirizzo di quest'ultimo e designazione delle partite controllate;

b) data e ora dell'inizio e della fine delle operazioni di controllo;

c) indicazione del luogo in cui il controllo viene effettuato e descrizione delle condizioni di magazzinaggio, imballaggio e accessibilità;

d) generalità complete delle persone che procedono al controllo, loro qualifica professionale e descrizione del mandato;

e) azioni di controllo effettuate e modalità di misurazione volumetrica applicate (in particolare metodi di misurazione, calcoli effettuati e risultati intermedi e finali ottenuti, conclusioni);

f) per ciascuna partita o qualità immagazzinata, il quantitativo indicato nei registri dell'organismo d'intervento, quello indicato nei registri del magazzino e le eventuali discrepanze rilevate tra i due;

g) per ciascuna partita o qualità sottoposta a ispezione materiale, le informazioni di cui alla lettera f), nonché il quantitativo accertato in loco e le eventuali discrepanze; il numero della partita o della qualità, le palette, i cartoni, i sili, le cisterne o gli altri recipienti, la qualità, il peso (se del caso, netto e lordo) o il volume;

h) dichiarazioni del titolare del magazzino in caso di discrepanze o divergenze;

i) luogo, data e firma del redattore del verbale, nonché del titolare del magazzino o del suo rappresentante;

j) eventuale espletamento di un controllo più esteso in caso di anomalia, precisando la percentuale dei quantitativi immagazzinati sottoposta a tale controllo, le divergenze constatate e le spiegazioni fornite.

3. I verbali devono essere inviati immediatamente all'organismo d'intervento.

Subito dopo il ricevimento del verbale, la contabilità dell'organismo d'intervento è rettificata sulla base delle discrepanze e discordanze constatate e queste vengono dichiarate al FEAOG ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 3492/90.

4. I verbali vengono conservati presso la sede dell'organsimo d'intervento e possono essere consultati dagli agenti della Commissione e dai suoi incaricati.

5. Un documento di sintesi indicante i controlli effettuati, i quantitativi verificati e le anomalie riscontrate rispetto ai resoconti mensili e annuali viene trasmesso ogni anno alla Commissione, congiuntamente ai conti annuali di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio [1].

Articolo 6

1. Il titolare del magazzino è responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le indicazioni contenute nei resoconti sullo stato delle scorte trasmessi all'organismo d'intervento.

2. I quantitativi mancanti, qualora superino il/i limite/i di tolleranza, vengono totalmente imputati al titolare del magazzino come perdita non identificabile. Qualora contesti i quantitativi mancanti, il titolare del magazzino può esigere la pesatura o la misurazione del prodotto. In tal caso, le spese relative all'operazione saranno a suo carico; tuttavia, qualora da essa risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti oppure che lo scarto non supera il limite o i limiti di tolleranza, le spese di pesatura o di misurazione sono poste a carico dell'istituzione che ha sollecitato il controllo.

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

3. L'applicazione dei limiti di tolleranza di cui all'allegato III lascia impregiudicati i limiti di tolleranza fissati dalla Commissione nei regolamenti relativi ai singoli prodotti, il cui elenco è contenuto nel regolamento (CEE) n. 147/91 della Commissione [1].

Articolo 7

1. Gli organismi d'intervento tengono un inventario centralizzato, facente riferimento a tutti i siti di magazzinaggio, i prodotti, i quantitativi e le qualità di questi ultimi, e recante per ciascuno di essi il peso, se del caso netto e lordo, oppure il volume.

2. Tutti i documenti contabili e i verbali redatti in applicazione del presente regolamento possono essere consultati in qualunque momento dagli agenti dell'organismo d'intervento nonché, a norma del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, e in particolare all'articolo 9, dagli agenti incaricati dalla Commissione, tanto presso i titolari dei magazzini quanto presso gli organismi d'intervento.

Articolo 8

1. Gli organimi d'intervento provvedono affinché i titolari dei magazzini tengano una contabilità informatizzata delle scorte d'intervento. A tal fine, disposizioni specifiche devono essere stabilite nei contratti di magazzinaggio che essi stipulano con detti titolari.

2. La contabiltità informatizzata deve essere pienamente operativa entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Essa deve consentire al titolare del magazzino di disporre, in modo diretto e immediato, di un inventario permanente informatizzato, accessibile agli agenti dell'organismo d'intervento e a quelli della Commissione, nonché ad ogni altra persona da essi debitamente incaricata.

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, nonché quelle intese ad informare le persone interessate circa le sanzioni cui si espongono in caso di mancato rispetto di tali disposizioni. Essi informano la Commissione in merito alle misure adottate.

2. Nei contratti di magazzinaggio, gli Stati membri stabiliscono conseguenze pecuniarie proporzionali alla gravità delle infrazioni commesse dai titolari di magazzino e, per le irregolarità commesse con dolo o colpa grave, una clausola che preveda la risoluzione del contratto.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 618/90 della Commissione è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 9.

ALLEGATO I

(Modello indicativo)

CONTABILITÀ MENSILE

Prodotto:		Titolare del magazzino: Magazzino: N.: Indirizzo:			Mese:
Partita	Descrizione	Quantità (kg, t ...)		Data	Osservazioni
		Entrata	Uscita		
	Quantità riportare				
	Quantità da riportare				

(Timbro e firma):

Luogo e data:

Nome:

ALLEGATO II

(Modello indicativo)

RESOCONTO ANNUALE SULLO STATO DELLE SCORTE

(Ai sensi dell'articolo 3)

Prodotto:		Titolare del magazzino: Magazzino: N.: Indirizzo:			Anno:
Partita	Descrizione	Peso contabilizzato	Peso accertato	Peso verificato	Osservazioni

Una spiegazione delle eventuali anomalie constatate figura in allegato.

....., il .....

Controllore organismo di intervento:

Data e orario di presenza nei luoghi di magazzinaggio:

(Timbro e firma):

Lugo e data:

Nome:

ALLEGATO III

PROCEDURA D'ISPEZIONE MATERIALE

(nei controlli previsti all'articolo 4)

I. BURRO

1. Selezione di partite corrispondente almeno al 5 % del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visista del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo d'intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.

2. Verifica della presenza delle partite selezionate e della loro composizione:

   — identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei cartoni secondo le ricevute d'acquisto o d'entrata;

   — pesatura delle palette (1 su 10), nonché dei cartoni (1 per paletta);

   — verifica visivia del contenuto di un cartone (una paletta su 5);

   — stato dell'imballaggio.

3. Descrizione, nel verbale d'inventario, delle partite sottoposte ad ispezione fisica e dei difetti constatati.

II. LATTE SCREMATO IN POLVERE

1. Selezione di partite corrispondente almeno al 5 % del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo d'intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.

2. Verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione:

   — identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei sacchi in base alle ricevute d'acquisto o di entrata;

   — pesatura delle palette (1 su 10) e dei sacchi (1 su 10);

   — verifica visiva del contenuto di un sacco (una paletta su 5)

   — stato dell'imballaggio.

3. Descrizione, nel verbale di inventario, delle partite sottoposte ad ispezione fisica e dei difetti constatati.

III. CEREALI

A. Procedura di ispezione materiale

   1. Selezione delle celle o dei locali da controllare, corrispondente almeno al 5 % del quantitativo totale di cereali giacenti all'intervento pubblico. La selezione viene effettuata in base ai dati disponibili nella contabilità di magazzino dell'organismo di intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.

   2. Ispezione materiale:

      — verifica della presenza di cereali nelle celle o magazzini selezionati;

      — identificazione dei cereali;

      — controllo delle condizioni di magazzinaggio e raffronto del luogo di magazzinaggio e dell'identità dei cereali con i dati della contabilità di magazzino;

      — valutazione dei quantitativi immagazzinati secondo un metodo previamente riconosciuto dall'organismo di intervento e la cui descrizione deve essere conservata presso la sede del medesimo.

   3. — In ciascuno dei luoghi di magazzinaggio devono essere a disposizione una pianta del magazzino e il documento di metraggio per ciascun silo o cella di magazzinaggio;

      — in ciascun magazzino i cereali devono essere immagazzinati in modo da poter consentire l'esecuzione di una verifica volumetrica.

B. Modalità da seguire in caso di constatazione di differenze.

È ammesso un limite di tolleranza per le eventuali differenze constatate in sede di verifica volumetrica dei prodotti.

Si applica l'articolo 6 del regolamento quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell'ispezione materiale, e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5 % per il magazzinaggio in silo e per il magazzinaggio in depositi orizzontali.

Nel caso di cereali immagazzinati è possibile tener conto dei quantitativi calcolati mediante pesatura al momento dell'entrata in magazzino anziché di quelli ottenuti da una valutazione volumetrica, qualora quest'ultima non assicuri il grado di precisione auspicabile e purché lo scarto tra i due valori non risulti eccessivo.

L'organismo d'intervento può avvalersi di questa possibilità qualora le circostanze, valutate caso per caso, lo giustifichino, e comunque sotto la propria responsabilità. In tal caso, esso è tenuto ad indicarlo nel verbale.

(Modello indicativo)

CEREALI — CONTROLLO DELLE GIACENZE

Prodotto:	Titolare del magazzino: Magazzino, Silo: N. cella:	Data:
Partita	Quantità risultante della contabilità	

A. Prodotti immagazzinati in silo

Numero della cella	Volume in base al capitolato m^3 (A)	Volume libero constatato m^3 (B)	Volume dei cereali immagazzinati m^3 (A-B)	Peso specifico constatato kg/hl = 100	Peso dei cereali

Totale (A): .....

B. Prodotti immagazzinati in deposito orizzontali

	Celle n.	Celle n.	Celle n.
Superficie utilizzata:	..... m^2 } ..... m^3	..... m^2 } ..... m^3	..... m^2 } ..... m^3
Altezza:	.... m	..... m	..... m
Rettifiche:	..... m^3	..... m^3	..... m^3
Volume:	..... m^3	..... m^3	..... m^3
Peso specifico:	..... kg/hl	..... kg/hl	..... kg/hl
Peso totale	..... t	..... t	..... t

Totale (B): .....

Peso totale magazzino: .....

Differenza rispetto al peso contabile: .....

In %: .....

....., il .....

Controllore organismo di intervento:

(Timbro e firma)

IV. ALCOLE

1. Selezione di un numero corrispondente almeno al 5 % del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo d'intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.
2. Controllo dei sigilli doganali, ove essi siano previsti dalla normativa nazionale.
3. Verifica in loco della presenza delle cisterne e del loro contenuto:
   - identificazione delle cisterne in base al loro numero e al tipo di alcole contenuto;
   - verifica dell'identità delle cisterne e del loro contenuto, raffrontando i dati della contabilità di magazzino con quelli che figurano nei libri dell'organismo di intervento;
   - verifica organolettica della presenza di alcole, del tipo di alcole e del quantitativo presente nelle cisterne;
   - esame delle condizioni di magazzinaggio mediante verifica visiva di altre cisterne.
4. Descrizione, nel verbale di inventario, delle cisterne sottoposte ad ispezione materiale e dei difetti constatati.

V. CARNI BOVINE

1. Selezione di partite corrispondente almeno al 5 % del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo d'intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.
2. Verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione: la verifica comprende:
   - per le carni con osso:
     - identificazione delle partite e verifica del numero di pezzi;
     - verifica del peso del 20 % dei pezzi, per tipo di taglio e/o qualità;
     - verifica visiva dello stato dell'imballaggio;
   - per le carni disossate:
     - identificazione delle partite e delle palette e verifica del numero di cartoni;
     - verifica del peso del 10 % delle palette o dei contenitori;
     - verifica del peso del 10 % dei cartoni di ciascuna paletta pesata;
     - verifica visivia del contenuto dei cartoni e dello stato di imballaggio nei cartoni.

   La selezione delle palette deve tener conto dei differenti tipi di tagli immagazzinati.
3. Descrizione, nel verbale di inventario, delle partite sottoposte ad ispezione fisica e dei difetti constatati.

VI. OLIO D'OLIVA

1. Selezione di un numero di cisterne corrispondente almeno al 5 % del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo di intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.
2. Verifica in loco della presenza delle cisterne e della loro composizione:
   - identificazione delle cisterne in base al tipo dell'olio di oliva contenuto;
   - verifica dell'identità delle cisterne e del loro contenuto raffrontando i dati della contabilità di magazzino con i dati che figurano nei libri dell'organismo di intervento;
   - verifica organolettica della presenza di olio di oliva, del tipo di olio d'oliva e del suo volume nelle cisterne;
   - esame delle condizioni di magazzinaggio mediante verifica visiva di altre cisterne.
3. Descrizione, nel verbale di inventario, delle cisterne sottoposte ad ispezione materiale e dei difetti constatati.

REGOLAMENTO (CE) N. 2149/96 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/96 [2], in particolare l'articolo 23,

considerando che il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1974/96 [4], ha autorizzato l'acquisto di capi di oltre 30 mesi di età, per la macellazione e la distruzione, che siano stati detenuti per almeno 3 mesi da un'azienda situata nel Regno Unito; che, in base all'esperienza acquisita con l'applicazione del regime di macellazione suddetto, è necessario estendere il periodo di permanenza dei capi nelle aziende;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 716/96, i termini «almeno 3 mesi» sono sostituiti dai termini «almeno 6 mesi».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica agli acquisti di capi effettuati a partire dal terzo lunedì successivo al giorno della pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 267 del 19. 10. 1996, pag. 1.
(3) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.
(4) GU n. L 262 del 16. 10. 1996, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 2150/96 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 1996
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare [1], in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 [3];

considerando che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.
[2] GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.** (1): 1158/95.
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario** (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** El Salvador.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** (3) (7): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1.a)].
8. **Quantitativo globale (t):** 75.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura** (5) (6): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3).
    Scatole metalliche da 5 litri, senza separatori incrociati di cartone.
    Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 16. 12. 1996 al 5. 1. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 26. 11. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 10. 12. 1996; ore 12 (ora di Bruxelles);
    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 30. 12. 1996 al 19. 1. 1997;
    c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara** (1): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. [tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** (4): —

Note

(1) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.

(2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

(4) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.

(5) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 15 tonnellate).

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stock del terminal al posto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei container, specificando il numero delle scatole metalliche relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara. L'aggiudicatario procede allo stivamento dei cartoni nei contenitori in modo da riempire tutti gli eventuali spazi vuoti e stabilizza l'ultima fila di cartoni per mezzo di apposite cinghie.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni container con un dispositivo di chiusura numerato (Sysko Locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

(6) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».

(7) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato sanitario.

REGOLAMENTO (CE) N. 2151/96 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1996

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/96 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 33,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
[2] GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 29.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	204	46,8
	999	46,8
0707 00 35	624	91,4
	999	91,4
0805 20 31	204	114,2
	999	114,2
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	58,3
	999	58,3
0805 30 40	052	70,5
	524	52,6
	528	49,2
	600	54,6
	999	56,7
0806 10 50	052	117,7
	400	256,9
	999	187,3
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	060	54,7
	064	50,3
	400	78,3
	404	64,8
	999	62,0
0808 20 67	052	73,7
	064	80,6
	624	63,3
	999	72,5

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2152/96 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1996

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1036/96 della Commissione, del 10 giugno 1996,. recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1737/96 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1036/96 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f);

considerando che l'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1036/96 ha fissato a 12 250 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 novembre 1996 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1036/96 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1036/96, nei primi cinque giorni del mese di dicembre 1996 possono essere presentate domande di titoli per 1 783 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 138 dell'11. 6. 1996, pag. 1.
[2] GU n. L 225 del 6. 9. 1996, pag. 5.